



COMUNE di FORMIA

Provincia di Latina

ORDINANZA N. 108 del 31 DICEMBRE 2019

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI CAPODANNO 2020 – CORREZIONI ED INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA SINDACALE N° 105 DEL 30/12/2019 -

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 105 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto: "Festeggiamenti Capodanno 2020", recante le disposizioni e divieti per detta manifestazione;

Atteso che in data 31 dicembre 2019 - in occasione del Capodanno - si terranno a Formia i relativi festeggiamenti, tra cui la manifestazione musicale all'aperto nell'area antistante la Torre di Mola (Via Abate Tosti);

Considerato che:

- è prevedibile un notevole afflusso di pubblico, in particolare di giovani e che, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, potrebbe far insorgere comportamenti pericolosi per l'ordine e la pubblica sicurezza;
- l'abbandono di bicchieri e bottiglie di vetro frantumati potrebbe costituire un potenziale pericolo per l'incolumità degli astanti, oltre che per il personale impegnato nella pulizia al termine delle manifestazioni;
- proprio per la tipologia della manifestazione che verrà effettuata ed alla luce delle problematiche di sicurezza e di pubblica incolumità scaturite dagli episodi avvenuti in altre città italiane in occasione di manifestazioni che hanno visto il concentramento di folle, l'Amministrazione Comunale, unitamente agli Organi di Pubblica Sicurezza ed alla Prefettura hanno concordato gli interventi necessari per la tenuta delle predette manifestazioni;

Vista la nota della Questura di Latina Cat.A4/Gab.2017 n. 1355 del 17.07.2017 avente ad oggetto "Misure di Safety in occasioni di eventi e manifestazioni" con la quale, quest'ultima, nel dettare le misure di sicurezza e vigilanza da adottare in occasione delle manifestazioni ed eventi pubblici, suggerisce di valutare la necessità dell'emissione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Preso atto inoltre della Direttiva della Questura di Latina – prot. Gab.2019/2832 del 23/12/2019 – in merito alle specifiche misure da adottare e all'approntamento dei relativi dispositivi atti a consentire il regolare svolgimento delle diverse manifestazioni sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, ***nella quale si dispone di prevedere il divieto di vendita di superalcolici, della vendita per asporto – sia in forma fissa che ambulante – di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o lattine e di esercitare l'attività di commercio ambulante, di qualsiasi genere;***

Ritenuto dover ottemperare alle indicate prescrizioni, è necessario emettere, a scopo precauzionale ed a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apposita ordinanza avente specifica efficacia per gli eventi relativi al Capodanno 2020 (31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020);

Ritenuto dover procedere alla *errata corrige* dell'Ordinanza Sindacale n. 105 del 30/12/2019 riportante un mero errore di digitazione nella sua parte ordinatoria – terzo punto – dove in luogo di “*esterno degli esercizi pubblici*” è stato erroneamente indicato “*interno degli esercizi pubblici*”;

Ritenuto di dover meglio specificare i divieti e gli orari di decorrenza;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del D. L.vo 267 del 18 agosto 2000, con riferimento al potere ordinatorio del Sindaco al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza urbana e di carattere igienico sanitario sotto i profili in premessa analizzati;

ORDINA

per le motivazioni di ordine pubblico e sicurezza evidenziate in premessa che qui si intendono riportate,

ai titolari e/o gestori di attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande; alle attività commerciali, alle attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari e bevande di produzione propria, esercenti la loro attività nell'area interessata dalla manifestazione di che trattasi, ovvero l'area della Torre di Mola (Via Abate Tosti) e TUTTE le zone limitrofe;

IL DIVIETO

- della vendita di superalcolici a partire dalla ore 18:00 del 31 dicembre 2019 e fino alle ore 07:00 del 1° gennaio 2020;
- della vendita per asporto – sia in forma fissa che ambulante – di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o lattine e di esercitare l'attività di commercio ambulante, di qualsiasi genere, a partire dalla ore 12:00 del 31 dicembre 2019 e fino alle ore 07:00 del 1° gennaio 2020;
- di accedere nelle aree innanzi dette, nonché in quelle immediatamente adiacenti, con artifici pirotecnici, bottiglie o contenitori in vetro, lattine e bombolette spray che emanano sostanze urticanti;
- di consumare bevande alcoliche ed analcoliche, servite in contenitori di vetro e/o lattine, all'esterno degli esercizi pubblici e nelle relative aree di pertinenza;

RAMMENTA

Ai titolari degli esercizi commerciali e pubblici il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, nel rispetto dell'articolo 14 ter della Legge 125/2001;

AVVERTE

che la presente Ordinanza sostituisce integralmente la precedente Ordinanza Sindacale n° 105 del 30 dicembre 2019;

DISPONE

- la trasmissione della presente Ordinanza, per quanto di competenza, al Prefetto di Latina;
- la notifica via pec, al fine della sua perfetta esecuzione, al Commissariato di P.S. di Formia, al Comando della Stazione Carabinieri di Formia, al Comando della Guardia di Finanza di Formia, al Comando di Polizia Locale di Formia per i controlli di competenza e la verifica dell'esecuzione;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune di Formia e in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, oppure entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, li' 31 dicembre 2019

IL SINDACO

Dott.ssa Paola Villa

